



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

INQUADRAMENTO DIPENDENTE CARRINO GIOVANNI

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 04 (quattro) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE

Con ricorso del 18/03/1996, per il tramite dell'avv. Nicola Padovano, benchè erroneamente indirizzato al Presidente pro-tempore anzichè al direttore come prescrive il R.D. n° 148/31, il dipendente Carrino Giovanni, attualmente alle dipendenze dell'Azienda con la qualifica di bigliettaio ex L. 30/78 ad esaurimento liv. 8, lamenta il suo utilizzo in mansioni autista fin dal 1977.

Dagli atti aziendali risulta che il Carrino fu assunto nel 1973 come manovale e successivamente fu inquadrato come bigliettaio, qualifica che successivamente alla delegificazione della L. 30/78 con la legge n° 270/88, entrata in vigore il 29/10/1988, fu posta ad esaurimento dal vigente CCNL di categoria.

Anche la mansione di bigliettaio è aziendalemente praticamente non più necessaria, tuttavia, in mancanza di una pianta organica debitamente approvata successivamente al 29/10/1988, risultano ancora oggi in forza dipendenti rivestenti tale qualifica ancorchè diversamente utilizzati.

Per quanto riguarda le effettive mansioni svolte dal Carrino, devo confermare che dal giugno 1994, data in cui ho assunto la direzione dell'Azienda, egli svolgeva in effetti mansioni di conducente, mansioni riconducibili alla qualifica di conducente liv.8 ex L. 30/78, anch'essa posta ad esaurimento dal vigente CCNL e le cui mansioni, se superstiti aziendalimente, devono essere svolte dall'agente di movimento 5° livello (qualifica riservata ai conducenti di linea con 16 anni di guida effettiva).

Da ciò ne discende, forse, la richiesta formulata dal Carrino di ottenere la retribuzione del 5° livello.

Non risultando agli atti ulteriori notizie, il sottoscritto ha quindi investito del problema il dirigente tecnico ed il dirigente amministrativo che, con note rispettivamente del 04/04/1996 prot. n° 102/AT e del 11/04/1996 prot. n° 3764 che si allegano, hanno ricostruito l'effettivo utilizzo del dipendente in questione quantomeno dal 1979 in poi.

Occorre inoltre evidenziare che al dipendente in questione dal 15/10/1991 risultavano essere state attribuite funzioni di operaio generico liv.7° con la relativa paga, senza però che a tali funzioni corrispondesse la prestazione connessa alla qualifica.

Verificata l'esistenza di tale attribuzione di funzioni, non necessarie e che per di più non venivano svolte dal dipendente, il sottoscritto provvedeva alla loro revoca con decorrenza 25/03/1996 adibendo il dipendente alle mansioni proprie della qualifica rivestita, atteso che la qualifica inerente le mansioni svolte, quella di conducente liv.8, non è più attribuibile dal 29/10/1988.

Ad evitare il contenzioso giudiziario, ma soprattutto per equità nei confronti del dipendente e per economia gestionale, atteso che la mansione di bigliettaio non è più utile aziendalemente, ho ritenuto opportuno esaminare gli atti e ricercare una soluzione giuridicamente accettabile.

Come risulta dagli atti allegati, è stato accertato che il Carrino è stato utilizzato fin dal 1979 nelle mansioni di conducente liv.8, cosa che, in vigenza della legge n° 30/78, avrebbe dovuto avere come logica conseguenza l'attribuzione della relativa qualifica, ai sensi dell'art.3 del Regolamento all. "A" al R.D. n° 148/31 in presenza di vacanza posto.

Non trattavasi infatti di una promozione ad un livello superiore, cosa che avrebbe richiesto oltre alla vacanza posto un concorso o prova attitudinale come previsto dall'allora vigente Regolamento avanzamenti e promozioni, ma di diverso impiego in qualifica afferente lo stesso livello retributivo, fattispecie contemplata appunto dal suddetto art.3.

Qualora alla data del 28/10/1988 il Carrino avesse rivestito la qualifica di conducente liv.8, l'applicazione delle tabelle di derivazione, allegato B all'Accordo Nazionale 13/05/1987, avrebbe portato all'attribuzione al dipendente della qualifica di conducente ex L. 30/78 ad esaurimento che rivestirebbe ancora oggi e che lo legittimerebbe all'espletamento delle mansioni di autista, utili aziendalimente, ma che egli non può espletare con qualifica di bigliettaio.

Orbene, alla data del 28/10/1988, l'allora vigente pianta organica, approvata con deliberazione n° 286/86 ed abrogata dalla legge n° 270/88, prevedeva la vacanza posto nella qualifica di conducente in quanto, a fronte di 25 posti previsti (21 nel reparto manovre e 4 come conducenti di direzione, uffici e magazzino) solo 23 risultavano coperti stabilmente, di cui 17 da dipendenti ancora oggi in servizio e 6 da dipendenti collocati in quiescenza dal 1989 in poi.

Legittimamente quindi, in applicazione dell'art.3 del Regolamento, il Carrino poteva essere inquadrato nella qualifica allora esistente di conducente liv. 8 seguendone da quel momento le sorti.

Tanto premesso, il sottoscritto è del parere che possa essere attribuita ex tunc al dipendente Carrino Giovanni la qualifica di conducente liv.8 con decorrenza 28/10/1988 in vigenza della legge n° 30/78 e conseguentemente quella di conducente ex L.30/78 ad esaurimento dal 29/10/1988 in applicazione delle tabelle di derivazione.

Per quanto riguarda la 2ª parte del ricorso, relativo alla retribuzione da corrispondere agli agenti con mansioni di autista quando, per motivi di servizio, siano chiamati a svolgere le loro mansioni fuori della residenza ed oltre il normale orario di lavoro, la questione non è disciplinata a livello aziendale sicchè l'unico riferimento valido è quello di cui all'art.20 del CCNL 1976 che non distingue il trattamento di trasferta per le varie qualifiche, sicchè legittimamente anche all'autista di direzione può essere corrisposta la diaria intera (50%) o parziale (15%) o in caso di pernottamento l'indennità di trasferta (90%).

In realtà occorre rilevare che una disciplina a livello aziendale è necessaria, in quanto non può sfuggire che l'autista di direzione svolge la sua attività lavorativa proprio quando guida e quindi eventuali maggiori prestazioni configurabili come lavoro straordinario possono capitare proprio quando si reca in trasferta con il Presidente, il Direttore o quant'altro.

A tal proposito ritengo praticabile una soluzione che preveda la corresponsione della maggiorazione per lavoro straordinario in caso di trasferte senza pernottamento, mentre in caso di pernottamento fuori residenza le modalità di maggior favore sono già disciplinate dalla deliberazione n° 264/94.

Per quanto riguarda il pregresso, esaminato il periodo dal novembre 1991 ad oggi, è risultato che al Carrino sono state sempre retribuite le ore straordinarie prestate, mentre non è possibile risalire alle eventuali trasferte fuori sede non retribuite con la indennità di cui all'art.20 del CCNL.

Ipotizzando che nei giorni in cui maggiori sono state le ore straordinarie il Carrino si sia recato fuori sede, può tuttavia quantificarsi una somma a titolo di indennità di trasferta non erogate di £ 2'000'000, comprensive di interessi e rivalutazione, e quindi procedere ad una transazione extragiudiziaria complessiva con rinuncia del Carrino ad ogni altra pretesa retributiva e di qualifica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

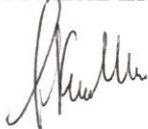
- udita la relazione del direttore generale;
- ritenuto potersi accogliere la proposta e quindi procedere all'inquadramento del dipendente Carrino Giovanni nella qualifica di conducente liv.8 ex L. 30/78 con decorrenza 28/10/1988 e corresponsione della somma di £ 2'000'000 a titolo di indennità di trasferta non corrisposte nel corso dell'ultimo quinquennio;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Unanimente

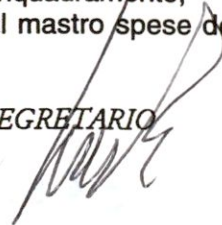
DELIBERA

- di autorizzare il direttore generale a transigere la controversia extragiudiziaria con il dipendente Carrino Giovanni alle condizioni esposte in narrativa ed in particolare : a) inquadramento del dipendente nella qualifica di conducente liv.8 ex L. 30/78 con decorrenza 28/10/1988 con successivi inquadramenti ex CCNL; b) corresponsione allo stesso di £ 2'000'000 a titolo di indennità di trasferta non corrisposte nel periodo dal 1° novembre 1991 in poi; c) rinuncia del Carrino ad ogni altra pretesa retributiva e di inquadramento;
- di far gravare la spesa derivante dal presente provvedimento sul mastro spese del personale del bilancio preventivo 1996;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **4 LUG. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. A. I.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 16/luglio/1996

Prot. n° : Dir/1448/96

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Il Sindaco
18.7.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 4 luglio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 146 - 155.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Avv. NICOLA PADOVANO

VIA CAVALLOTTI N. 47 - TEL. - FAX 099-4521247

TARANTO

17 MAG. 1996

5017 di Prot.

74100 TARANTO, 15/5/1996

CASELLA POSTALE N. 114

Raccomandata A.R.



Spett.le AMAT in persona del
Presidente pro tempore
Via C. Battisti n. 657
74100 TARANTO

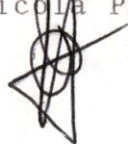
Formo la presente in nome e per conto del Vostro dipendente Carrino Giovanni il quale, sino a pochi giorni or sono, aveva la qualifica di autista di Direzione ed espletava le relative mansioni.

A tutt'oggi il suddetto lavoratore è stato trasferito al servizio biglietteria in spregio a quanto previsto dal C.C.N.L. e dalla normativa vigente dato che quelle mansioni, comunque di grado superiore a quelle attuali, erano espletate da più di 5 anni.

Pertanto con la presente Vi invito a voler reintegrare il signor Carrino Giovanni nelle mansioni spettantegli di autista di Direzione.

In difetto sarò costretto a rivolgermi al Magistrato anche per i motivi di cui sopra.

Distinti saluti
(Avv. Nicola Padovano)



20 MAR. 1996

N. 3006 di Prot.

AVV. NICOLA PADOVANO

VIA CAVALLOTTI N. 47 - TEL. - FAX 099-4521247

TARANTO

74100 TARANTO, 18/3/1996

CASELLA POSTALE N. 114

Raccomandata A.R.

Spett.le

A.M.A.T. in persona del
Presidente pro - tempore
Via C. Battisti n. 657
74100 TARANTO

*legale
confessione*

Formo la presente in nome e per conto del signor Carrino Giovanni, nato a Taranto il 7/5/1951, Vostro dipendente dal 1973 con la qualifica di bigliettaio - 8° livello.

Vi è di fatto che dal 1977 il Carrino ha svolto le mansioni di autista del Dirigente al Movimento e dal 1990 svolge le mansioni di autista di Direzione.

Purtuttavia in seno all'Azienda è qualificato come bigliettaio e percepisce la retribuzione corrispondente al 7° livello invece di avere quella effettiva che prevede il 5° livello.

Da vari anni la qualifica di bigliettaio non è più prevista, essendo una di quelle ad "esaurimento", tutti gli altri bigliettai sono stati riqualificati tramite concorsi interni o "d'ufficio" dall'Azienda, con conseguente passaggio di livello e con il godimento della corrispondente retribuzione.

Ciò non è avvenuto per il Carrino, non sappiamo per quale motivo.

Inoltre il mio cliente, nella qualità di autista di Direzione, ha occasione di recarsi fuori Provincia e fuori Regione.

→ In questi casi gli viene pagata solo la trasferta o solo lo straordinario senza trasferta.

Anche questo tipo di retribuzione deve essere rivisto in quanto il CCNL prevede, in tali ipotesi, il pagamento della trasferta e dello straordinario se il viaggio si protrae oltre l'orario normale di lavoro.

Vi invito pertanto a voler prendere contatto con il mio studio, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, per definire bonariamente la vertenza.

In difetto sarò costretto, per la tutela dei diritti del mio assistito, ad adire l'Autorità Giudiziaria competente che dovrà chiarire ed accertare sia lo status giuridico del Carrino all'interno dell'Azienda sia perché sino ad oggi, malgrado le sue richieste, nulla sia stato fatto a differenza di altri.

In attesa di un ~~riscontro~~ riscontro,

Distinti saluti
(Avv. Nicola Padovano)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Tecnica

Taranto, li 04/04/1996

Corrispondenza interna prot. n° 102/AT

Al Direttore Generale
Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto : notizie

In riferimento alla corrispondenza interna prot. n. AP/421 del 02/04/96 si comunica quanto segue:

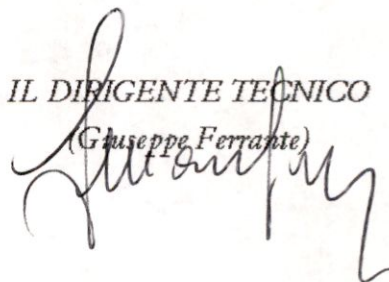
a) il sig. CARRINO Giovanni è stato utilizzato, come disposto dal Direttore di Esercizio pro tempore, a mansioni di conducente delle autovetture aziendali Fiat 126 e Fiat UNO a disposizione del reparto Movimento e del sottoscritto Dirigente al Movimento dal mese di Novembre 1979.

b) dal mese di Novembre 1991 a mansioni di conducente dell'autovettura della Direzione.

Con osservanza distinti saluti.

IL DIRIGENTE TECNICO

(Giuseppe Ferrante)



A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Contabilità e Bilancio

Taranto, li 11/aprile/1996

Corrispondenza interna prot. n° _____

11 APR. 1996

■ 3764 di Prot.

Al Direttore Generale
dell'A. M. A. T.

SEDE

In riscontro alla Sua nota del 02/04/96, prot. n° AP/421, Le comunico che dagli atti aziendali risulta che nel periodo 09/04/1983-25/03/1996 le mansioni di conducente della Direzione sono state svolte dai sottoelencati agenti:

- | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| - Palumbo | Giuseppe | dal 09/04/1983 al 31/10/1984; |
| - Palumbo | Giuseppe e | |
| - Greco | Vincenzo (alternativamente) | dall'01/11/84 all'01/05/91; |
| - Greco | Vincenzo | dal 02/05/1991 al 10/06/1992; |
| - Carrino | Giovanni | dall'11/06/1992 al 25/03/996. |

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(dott. Cosimo Carrieri)

